

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi giovedì 6 giugno 2019 alle ore 19.00 presso il Grand Hotel Mattei Via Enrico Mattei 25, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Consulta del Volontariato di Ravenna per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

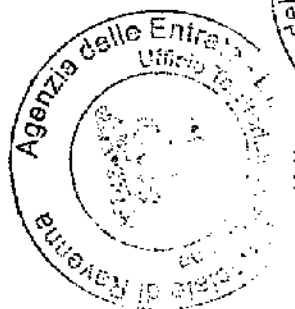
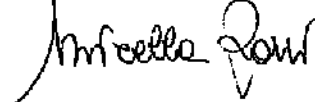
La Direttrice dell'Associazione *Per gli Altri* - Csv di Ravenna Denise Camorani fa presente che la Consulta è un organo di secondo livello: i soci sono le associazioni, non le persone fisiche. Un importante cambiamento sarà il nome stesso della Consulta al quale occorrerà aggiungere la sigla ODV. Si apre un dibattito e vengono fatte alcune domande, riguardanti il nuovo statuto, a cui la Presidente risponde in modo esauriente.

Esaurite le domande, la Presidente propone la votazione del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità.

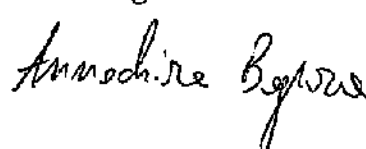
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, ringrazia i soci presenti per la loro partecipazione.

La riunione si chiude alle ore 20.00

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CONSULTA DEL VOLONTARIATO COMUNE DI RAVENNA ODV"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* così come modificato dal *D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105* e successive eventuali modificazioni, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di associazioni ente del Terzo settore, avente la denominazione "*CONSULTA DEL VOLONTARIATO COMUNE DI RAVENNA ODV*", da ora in avanti denominata *associazione o consulta*, con sede legale nel Comune di Ravenna Via A. Sansovino 57 e con durata illimitata.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2 - Scopi della Consulta

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari degli enti aderenti. Le tipologie di attività generale poste in essere sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di promuovere l'autonomo sviluppo delle associazioni operanti nel territorio del Comune di Ravenna, esclusi quelli a base societaria, e favorirne l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita quale bene inalienabile ed indisponibile, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione e affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione italiana.

L'associazione si prefigge inoltre di promuovere, incoraggiare e sostenere il Volontariato in tutte le sue forme ed in tutti i campi in cui è mezzo di

adempimento del dovere di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione della Repubblica, pertanto si prefigge di:

- 1) promuovere, incoraggiare e sostenere il Volontariato in tutte le sue forme ed in tutti i campi ispirandosi alla Costituzione della Repubblica Italiana. Si presenta come proposta culturale ed educativa nella promozione della solidarietà e dell'auto mutuo aiuto e nella cura e salvaguardia dei beni comuni in un'ottica di "rete sinergia" a beneficio delle comunità.
- 2) promuovere il sorgere di nuove iniziative di volontariato e rafforza quelle esistenti;
- 3) intervenire raccogliendo aiuti e contributi da inviare alle situazioni di emergenza;
- 4) offrire il suo patrocinio alle attività messe in atto dalle singole Associazioni al fine di una loro maggiore divulgazione e valorizzazione;
- 5) sviluppare rapporti e scambi con altre Istituzioni provinciali, comprensoriali, pubbliche o private;
- 6) svolgere un ruolo "politico" di rappresentanza presso le Amministrazioni Pubbliche al fine di presentare le esigenze delle associazioni.

Si ispira ai principi del pensiero democratico, della partecipazione e della tolleranza. Le sue attività sono orientate anche alla diffusione di questi valori, attraverso manifestazioni di carattere sociale, sportivo, culturale e ricreativo. La Consulta, al fine di promuovere tali attività può avvalersi anche di strutture e contributi esterni, adottando le misure e stabilendo i rapporti che sono idonei al perseguimento degli scopi sociali.

Aderisce al Forum del Terzo Settore di Ravenna.

Non persegue fine di lucro.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 3 - Soci e settori di iscrizione

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non inferiore ai minimi di legge.

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore - APS, esclusi quelli a forma societaria, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con l'opera, le competenze e le conoscenze dei propri volontari. Come disposto dall'art. 32 comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

Possono chiedere l'iscrizione alla Consulta le Associazioni le associazioni che operano in base all'articolo 5 del D.lgs. 117/17.

Le Associazioni, inoltre, debbono avere la loro sede o essere operanti nel Comune di Ravenna.

ART.4 - Requisiti e comportamenti per l'iscrizione

4.1) Le Associazioni per chiedere l'iscrizione devono:

- a) avere una sede nel Comune di Ravenna;
- b) operare in base a quanto previsto dal D.lgs. 117/17, con rettitudine e con fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta;
- c) regolarizzare la quota d'iscrizione.

4.2) Documenti richiesti per l'iscrizione:

- a) domanda su apposito modello, indicando il Settore di appartenenza in base alla normativa in tema di Terzo Settore e il nominativo del Referente che La rappresenterà nell'Assemblea;
- b) atto costitutivo, statuto ed eventuale regolamento;
- c) descrizione dell'attività svolta;
- d) composizione e durata degli Organi Sociali;
- e) dichiarazione di iscrizione al registro degli ETS (RUNTS) o al proprio registro specifico.

4.3) La quota e l'iscrizione vanno rinnovate annualmente con la sola compilazione dell'apposito modello, notificando le variazioni intervenute. Le variazioni vanno comunicate telematicamente ogni qualvolta si verificano, anche se non ricorre la scadenza per il rinnovo dell'iscrizione.

ART. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La richiesta di adesione a socio dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento dell'associazione;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 8 - Risorse economiche e patrimonio della Consulta

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 – Organi della Consulta

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 – Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri (come da decisione dell'assemblea) e dura in carica 4 anni. Essi sono eletti nominalmente come

previsto dal Codice Civile o a scrutinio segreto con modalità di voto decise dall'Assemblea, scelti tra i Referenti delle Associazioni regolarmente iscritte alla Consulta che si siano candidate per iscritto.

Al suo interno elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato con le medesime modalità dell'Assemblea.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. predispone bilancio o rendiconto;
4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
6. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
7. delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
8. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con i nuovi mezzi di comunicazione 5 giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

ART. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Per i componenti dell'Organo di controllo (al massimo tre), ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, non è obbligatorio che siano scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 15 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e gratuità delle cariche

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati come deliberato dal Comitato direttivo.

ART. 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su appuntamento, previa richiesta scritta.

ART. 18 – Incompatibilità

Non possono ricoprire incarichi negli Organi dell'associazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile;
- c) sono stati nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione dell'incarico o siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, Presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei Comuni, consiglieri, Presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, Presidenti e Consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui

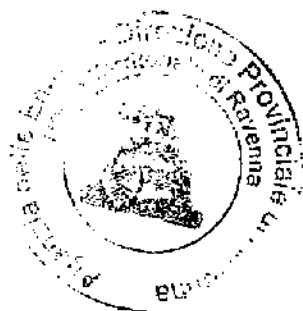
all'art. 114 del d.l. 18 agosto 2000 n. 267, nonché Presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.

ART. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrazione 211 LUG 2019

Serie 3 per Euro

IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Sergio Profeta